

Dott. Nicola Capuano
Dott. Roberto Allione
NOTAI
Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241
80133 Napoli

Allegato "B"
all'Atto n. 41 della Raccolta

STATUTO


DEL

"CONSORZIO ANTICO BORGO OREFICI"

Un gruppo di imprenditori napoletani, tradizionalmente legato, anche da più generazioni, alla zona incastonata nel corpo remoto della Città di Napoli denominata "ANTICO BORGO OREFICI" intende realizzare, attraverso una serie di iniziative e di attività, la riqualificazione dell'area, il suo rilancio commerciale e la sua riapertura alla costante fruizione turistica. A tal fine, avvalendosi di ogni meccanismo culturale ed economico reso disponibile dalle direttive comunitarie, dalle normative nazionali e regionali e delle disposizioni locali, ma principalmente facendo ricorso a proprie risorse

dà vita

ad un organismo consortile finalizzato alla realizzazione degli scopi indicati talchè si possa contestualmente ottenere il rilancio del "Borgo" e la valorizzazione di quell'artigianato di autentica arte rappresentato dalla lavorazione dei metalli e delle pietre preziose, che ha avuto a Napoli, dal seicento all'ottocento, uno dei centri di più elevata qualità. L'iniziativa si inquadra altresì nell'ormai consolidata tendenza che mira al recupero e alla conservazione delle "antiche arti" che attraverso la riapertura delle "botteghe orafe" della città ai giovani che vogliono intraprendere i nobili "mestieri" dell'orafo e dell'argentiere.



Dott. Nicola Capuano
Dott. Roberto Allione
NOTAI
Via Depretis, 5 - Tel. 0815515241
80133 Napoli



cupero e la riqualificazione di tale zona meglio individuata

nell'area della Città di Napoli racchiusa tra le vie

Umberto, via Duomo, via Nuova Marina, Traversa Nuova Marina,

via Giuseppe Marotta e via Luigi Palmieri, area graficamente

identificata in verde nel documento planimetrico già allegato

all'atto costitutivo del Consorzio.

1.4.2. Le finalità del recupero e delle riqualificazione potranno essere altresì per eseguite mediante accordi e iniziative programmatiche con Enti Pubblici, nonché attraverso

l'acquisizione e la fornitura di beni e servizi, nonché onde

nell'ambito del terziario avanzato, dirette a promuovere lo

sviluppo tecnologico, commerciale e gestionale delle imprese

consorziate.

1.4.3. Nell'ambito dello scopo indicato nella parte introduttiva di questo statuto, e nell'oggetto delineato al primo comma di questo stesso articolo, il Consorzio opera nei seguenti settori:

a) attività di individuazione, raccolta e coordinamento dei fabbisogni dei consorziati;

b) organizzazione ed ampliamento dei servizi di sicurezza della zona e dei singoli consorziati;

c) collaborazione in ogni forma alla manutenzione dell'area interessata e dell'arredo urbano;

d) promozione turistica e commerciale della zona quale centro d'interesse storico;

Handwritten signature: Roberto Allione



	e) potenziamento e ammodernamento della comunicazione pubblicitaria dei singoli consorziati, anche attraverso l'assistenza alla creazione, organizzazione e gestione di siti multimediali aggregati sotto l'egida consortile e inseriti nella rete internet;
	f) creazione di marchi di qualità del Consorzio e di singole imprese socie, nonché l'assistenza per il loro deposito e brevettazione;
	g) realizzazione di studi e di ricerche di mercato, compilazione e pubblicazione di cataloghi e di depliant, nonché predisposizione di qualunque altro mezzo promozionale;
	h) organizzazione di mostre, di manifestazioni fieristiche, nazionali ed internazionali, in ogni settore commerciale presente nel consorzio;
	i) organizzazione di mostre d'arte, di convegni, di dibattiti, di conferenze dirette alla migliore conoscenza storico-artistica delle arti orafe;
	l) coordinamento degli adempimenti necessari per l'esportazione delle merci e dei prodotti delle imprese consorziate;
	m) organizzazione di centri per la raccolta e lo scambio di notizie utili all'attività commerciale delle consorziate;
	n) assistenza tecnica per la gestione delle imprese;
	o) acquisizione, recupero e gestione di aree attrezzate, fabbricati, impianti, laboratori, depositi e magazzini da porre a disposizione, in fruizione individuale o collettiva, delle

Dott. Nicola Capuano
Dott. Roberto Alliero
NOTAI
Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241
80133 Napoli



consorziate;

p) promozione e organizzazione di ogni attività di formazione;

q) organizzazione e gestione delle attività dirette a conseguire l'abilitazione per conferire il riconoscimento di <<botteghe d'arte orafa>> e di <<maestro d'arte orafa>>, nonché di rilasciare attestazioni di qualifica personale ai frequentatori di tali botteghe;

r) creazione e/o gestione di centri di elaborazione dei dati contabili e di altri servizi comuni, anche attraverso convenzioni con strutture esterne;

s) assistenza alle imprese consorziate per l'ottenimento di benefici ed incentivi disposti da leggi comunitarie, nazionali e regionali o da disposizioni locali, dirette allo sviluppo delle attività delle imprese socie;

t) promozione di ogni collegamento con centri, consorzi ed altre entità similari per lo scambio di notizie, esperienze e ricerche;

u) istituzione e/o gestione di un Centro Studi che possa rappresentare un osservatorio privilegiato sul territorio con annesso strutture volte a promuovere attività di ricerca scientifica, nonché a fornire assistenza tecnica, economica e progettuale ai consorziati o ai terzi che ne richiedano l'intervento;

v) l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; nonché

Roberto de Santis



	l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da
	lizzarsi da parte delle imprese stesse (ex lg. 83/89, art.1
	co.1).
	1.4.4. Per il raggiungimento dei propri scopi il Consorzio
	potrà compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudi-
	zio del Consiglio Direttivo, per l'attuazione degli scopi e
	dell'oggetto sociale.
	1.4.5. Ove ne ricorrano i presupposti il Consorzio potrà ade-
	guarsi alle disposizioni della legge 5 ottobre 1991 n.ro 317,
	ridisegnando la propria struttura e conformandosi ai parame-
	tri economici fissati dalla stessa legge; l'adeguamento dovrà
	essere disposto con deliberazione dell'assemblea generale dei
	consorziati.
	CAPITOLO 2
	RAPPORTI ECONOMICI
	2.1 ASSENZA DI LUCRO
	2.1.1. Il Consorzio non ha finalità di lucro e non può di-
	stribuire utili ai consorziati, sotto qualsiasi firma.
	2.2. FONDO CONSORTILE
	2.1.1 Il fondo consortile è costituito dai versamenti dei
	consorziati e dalle provvidenze economiche che possano ad es-
	so pervenire da disposizioni comunitarie nazionali, regionali
	o locali.
	2.2.2. Le imprese consorziate sono obbligate a corrispondere:
	A) una quota di ammissione da versarsi "una tantum", pari ad

Dott. Nicola Capuano
Dott. Roberto Alleno
NOTAI
Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241
80133 Napoli



euro 129,11 (centoventinove e centesimi undici) per ciascuna

impresa consorziata;

B) una quota di partecipazione al fondo consortile pari ad

euro 129,11 (centoventinove e centesimi undici) per ciascuna

impresa consorziata; ogni impresa potrà sottoscrivere più

quote consortili ma non potrà superare il numero di cento

quote, e quindi, la complessiva somma di euro 12.911,42 (do-

dicimilanovecentoundici e centesimi quarantadue) per i soci

fondatori e di cinque quote e quindi la complessiva somma di

euro 645,57 (seicentoquarantacinque e centesimi cinquantaset-

te) per i soci aderenti;

C) una quota annuale che garantisca l'autosufficienza della

ordinaria gestione del consorzio da determinarsi sulla base

del bilancio preventivo redatto dal Consiglio Direttivo e ap-

provato dall'assemblea Generale; tale contributo sarà parame-

trato, suddiviso e addebitato sulla base delle superfici uti-

li nette del complesso dei locali costituenti ciascun eserci-

zio commerciale risultanti dalla licenza commerciale rila-

sciata dal Comune di Napoli - Sezione Annona - per le imprese

commerciali e della licenza tecnico - sanitaria rilasciata

dall'ASL di Napoli per le attività artigianali, o qualsivo-

glia altro documento ufficiale attestante le superfici.

2.2.3 I servizi resi dal Consorzio ai consorziati saranno ad

essi addebitati al costo. In conseguenza, la parte del costo

del Servizio che non va a carico di terzi non consorziati (ai

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



	sensi e con le modalità di cui al successivo punto 2.
	sarà parametrata, suddivisa e addebitata ai Consorziati sulla
	base delle superfici utili nette del complesso dei locali co-
	stituenti ciascun esercizio commerciale (laboratori, deposi-
	ti, negozi di vendita) di cui ogni consorziato è titolare nel
	Borgo, precisandosi, però, che mentre agli artigiani (tali
	per comprovata appartenenza alla categoria, secondo le vigen-
	ti normative) sarà addebitato il 50% (cinquanta per cento)
	della quota di tale costo che sarebbe da ciascuno di essi do-
	vuta in conseguenza delle superfici di appartenenza, a tutti
	gli altri consorziati che operano nel "Borgo" (senza distin-
	zioni merceologiche), sarà addebitato, invece, il 100% (cento
	per cento) della quota dovuta in virtù delle superfici di
	ciascuno. Il costo, quindi, da addebitare a "tutti gli altri
	consorziati che operano nella zona" è rappresentato dal costo
	dei servizi detratta la parte di esso a carico dei terzi non
	consorziati (così come stabilito al punto "2.2.4") e aggiunta
	il 50% della parte dello stesso costo non addebitata agli ar-
	tigiani.
	2.2.4. Gli stessi servizi, resi a non consorziati operanti
	nell'area del "Borgo", saranno invece erogati a prezzo di
	mercato e l'utile che ne deriverà al Consorzio andrà a decre-
	mentare proporzionalmente le quote annuali di cui alla lette-
	ra "C" del punto "2.2.2." che precede, dovute dai singoli
	consorziati e destinate all'autosufficienza della ordinaria

Dott. Nicola Capuano
Dott. Roberto Alliere
NOTAI
Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241
80133 Napoli



gestione.

2.3. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio al 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

CAPITOLO 3

ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO

3.1. NUOVI CONSORZIATI

3.1.1. Potranno aderire al Consorzio soltanto imprenditori titolari di attività commerciali o artigianali svolte nell'ambito della zona denominata "Antico Borgo Orefici" così come identificata e delimitata al punto "1.4.1." di questo statuto.

3.1.2. Gli imprenditori che intendono partecipare al Consorzio dovranno essere accreditati attraverso la presentazione di tre consorziati "FONDATORI".

3.1.3. La domanda dovrà:

- a) contenere l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e residenza se avanzata da imprenditori individuali; la denominazione e la sede se avanzata da società;
- b) essere sottoscritta dall'imprenditore o dal legale rappresentante della società;
- c) contenere la dichiarazione di accettazione dello statuto del Consorzio e di ogni regolamento e deliberazione già assunti al momento della presentazione della domanda;
- d) essere accompagnata dalla lettera "credenziale" di cui al

De Lellis

Roberto

[Signature]



	punto "3.1.2.";
	e) essere accompagnata dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese;
	f) essere accompagnata, per le società di persone da un certificato del Registro delle Imprese attestante chi sono i soci e, per le società di capitale, da un estratto del "libro dei soci" da cui risulti con assoluta chiarezza la compagine sociale esistente al momento della presentazione della domanda;
	g) essere accompagnata da documentazione comprovante la titolarità di un esercizio commerciale o artigianale posto nell'"Antico Borgo Orefici";
	h) essere indirizzata al "Comitato dei Garanti" del Consorzio.
	3.1.4. Il "Comitato dei Garanti", esaminata la documentazione pervenuta, esprimerà il proprio parere. Ove tale parere fosse negativo dovrà essere adeguatamente motivato, comporterà la non accettazione della domanda e sarà inappellabile.
	Se viceversa il parere fosse positivo il "Comitato dei Garanti" trasmetterà tale parere, unitamente a tutta la documentazione che accompagna la domanda, al Consiglio Direttivo, che delibererà sulla ammissione del nuovo consorziato.
	Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberasse la non ammissione, la decisione sarà inappellabile.
	3.1.5. La deliberazione dell'ammissione diverrà operativa e comporterà l'annotazione nel libro dei consorziati allorchè

Dott. Nicola Capuano
Dott. Roberto Allione
NOTAI
Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241
80135 Napoli

l'aspirante avrà provveduto al versamento della quota di ammissione (punto "2.2.2.A") e delle quote di partecipazione (punto "2.2.2.B") che avrà dichiarato di voler sottoscrivere.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano state versate le somme testè indicate, il richiedente decade dall'ammissione.

3.2. RECESSO


3.2.1. I consorziati possono recedere in qualunque momento dal Consorzio mediante lettera raccomandata con A.R. indirizzata alla sede legale del Consorzio.

3.2.2. Il recesso produrrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio, anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi dallo stesso derivanti dal presente statuto.

3.3. ESCLUSIONE

3.1. L'esclusione dal Consorzio è deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- a) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento del consorziato;
- b) chiusura per qualsivoglia motivo dell'esercizio commerciale e/o artigianale di cui il consorziato è titolare nell'An-



Roberto de Luca

Dott. Nicola Capuano
Dott. Roberto Alliero
NOTAI
Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241
80133 Napoli

considerato receduto di diritto dal Consorzio con la conseguenziale applicazione della disposizione portata dal punto

"3.2.2." per quanto concerne l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri.

3.5.2. L'acquirente di un esercizio commerciale o artigianale posto nel "Borgo" per poter assumere la qualità di consorziato, deve attivare nella loro totalità le procedure fissate al punto "3.1." e versare le somme di cui al punto "2.2.2."; gli acquirenti a causa di morte dovranno del pari osservare le procedure di cui al punto "3.1." ma non saranno tenuti a versare le somme di cui al punto "2.2.2."


3.5.3. La quota consortile non è trasferibile né per atto tra vivi, né mortis causa.

CAPITOLO 4

4.1. CATEGORIE DI CONSORZIATI

4.1.1. Sono Consorziati FONDATORI i soggetti che hanno partecipato al contratto di consorzio e quindi tutti coloro i quali personalmente o a mezzo di procura hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Sono altresì FONDATORI i consorziati ordinari che siano iscritti nel libro dei consorziati da almeno sei anni. Il passaggio del consorzio alla categoria degli Aderenti a quella dei Fondatori è automatica e si determina con il solo decorso del tempo.

4.1.2. Sono Consorziati Aderenti tutti coloro i quali sono entrati a far parte della compagine consortile successivamen-



Roberto Alliero

Roberto Alliero

[Handwritten signature]



te alla formalizzazione dell'atto costitutivo, fino al sesto anno dal loro ingresso.

4.1.3. Sono Consorziati Sostenitori gli Enti Pubblici, gli Enti Privati, le Associazioni Imprenditoriali e gli Istituti di Credito che intendano sostenere l'attività del Consorzio versando esclusivamente un contributo annuale fissato nel limite massimo dall'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio Direttivo. I Sostenitori non usufruiscono dei servizi del Consorzio, non partecipano in alcun caso al ripiano delle perdite e non hanno diritto di voto nelle assemblee consortili.

4.1.4. Il "Libro dei Consorziati" sarà suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali destinata alla indicazione dei consorziati appartenenti a ciascuna categoria.

CAPITOLO 5

GESTIONE

5.1. ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale dei Consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consorzio;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato dei Garanti.

CAPITOLO 6

ASSEMBLEA GENERALE



5.1. COMPOSIZIONE

L'Assemblea Generale si compone dei Consorziati Fondatori e Aderenti.

5.2. LUOGO E TEMPO DI CONVOCAZIONE

5.2.1. Le Assemblee Generali sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare altro luogo, purchè sito nel territorio del Comune di Napoli.

5.2.2. L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno due volte all'anno; una prima volta nei due mesi precedenti la chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo e di un bilancio previsionale triennale, ed una seconda entro il 15 febbraio successivo all'esercizio chiuso per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5.2.3. Deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Consorziati, sempre che siano specificati gli argomenti da trattare.

5.2.4. Può essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità il Consiglio Direttivo.

5.3. MODALITA' DI CONVOCAZIONE

5.3.1. L'assemblea Generale è convocata a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso raccomandata da spediti al domicilio dei consorziati (risultante dal Libro dei Consorziati) almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adu-

	nanza.	
	6.3.2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.	
	6.4. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	6.4.1. Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, non autentica. Ciascun delegato non può rappresentare più di due consorziati.	
	6.4.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea.	
	6.4.3. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non può essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.	
	6.5. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONI	
	6.5.1. La Presidenza dell'Assemblea Generale compete al Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza, al Consorzio designato dagli intervenuti.	
	6.5.2. Svolge le funzioni di segretario un soggetto designato dagli intervenuti, che potrà essere persona estranea al Consorzio.	
	6.5.3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.	
	6.6. QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI	





6.6.1. L'assemblea Generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza delle quote aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta delle quote presenti, salvo quanto diversamente stabilito in questo statuto per specifici casi.

6.7. VOTO E SISTEMI DI VOTAZIONE

6.7.1. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto per ognuna delle quote di partecipazione, di cui al punto "2.2.2.B.", della quale è titolare.

6.7.2. Le deliberazioni son prese in modo palese, per alzata di mano, salvo che non sia richiesto dalla maggioranza l'appello nominale.

6.8. ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

6.8.1. L'Assemblea Generale:

- a) elegge i membri del Consiglio Direttivo con le modalità indicate al successivo articolo 7;
- b) fissa il contributo annuale dovuto dai Consorziati Sostenitori, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva il programma di attività e il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre di ciascun anno;
- d) approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dal Consorzio ed il bilancio consuntivo di fine esercizio entro il 15 febbraio di ciascun anno;
- e) delibera con il voto di due terzi dei consorziati su pro-



posta del Consiglio Direttivo, le eventuali modifiche da apportare allo statuto;

f) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

g) nomina i componenti del Comitato dei Garanti;

h) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulle procedure di liquidazione, nonché sulla nomina dei liquidatori;

i) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di statuto sono riservati alla competenza dell'Assemblea o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

CAPITOLO 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1. COMPOSIZIONE - NOMINA E DURATA

7.1.1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto di un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 12 (dodici).

7.1.2. L'Assemblea Generale, in sede di nomina o di elezione, ad inizio di seduta, fissa il numero dei membri del Consiglio Direttivo.

7.1.3. I membri del Consiglio Direttivo possono esser anche non consorziati.

7.1.4. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

7.1.5. I membri del Consiglio sono rieleggibili senza limiti.

7.1.6. La nomina del Consiglio Direttivo può avvenire per acclamazione o con qualunque altro sistema approvato dall'assemblea, su proposta del Presidente di essa.



7.1.7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per l'applicazione del precedente comma, si fa ricorso all'elezione con "voto di lista".

7.1.8. Per l'elezione con il "voto di lista" si procederà come segue:

il Presidente, assistito dai due scrutatori, mette in votazione la nomina dei Consiglieri sulla base delle liste presentate dai possessori delle quote consortili, contenente un numero di candidati per ciascuna lista non superiore al numero di essi da eleggere.

Ciascuna quota consortile deve esprimere il proprio voto personale per una delle liste può esprimere tre preferenze.

Il Presidente dopo aver raccolto le schede di votazione sottoscritte da Consorziati:

divide la somma dei voti riportati da ciascuna lista per uno, due, tre etc., secondo il numero dei Consiglieri da eleggere;


dispone i quozienti così ottenuti in ordine decrescente fino a raggiungere un numero di quozienti pari a quello dei consiglieri da eleggere;

-assegna ad ogni lista un numero di Consiglieri corrispondente a quello dei quozienti compresi nella graduatoria che precede;

-proclama eletti, nell'ambito di ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza sino a raggiungere il numero dei Consiglieri come innanzi as-



	segnati.
	7.1.9. Ove si debba applicare il primo comma dell'art. 2386 c.c. il Consiglio Direttivo coopterà il candidato appartenente alla medesima lista dell'Amministratore venuto a mancare, il quale abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza dopo i candidati eletti nella medesima lista.
	7.1.10. La nomina del Consiglio Direttivo, come detto, spetta all'Assemblea dei Consorziati, salvo che per i componenti del primo Consiglio, che vengono nominati nell'atto costitutivo del Consorzio.
	7.1.11. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per dimissioni od altra causa la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, decade l'intero Consiglio.
	7.2. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
	7.2.1. Il Consiglio Direttivo provvede:
	a) ad eleggere nel proprio seno il Presidente e un Vice Presidente;
	b) a cooptare i componenti del Consiglio Direttivo che venissero a mancare nel corso dell'esercizio nel rispetto delle regole dettate dall'art. 2386 del codice civile e di quanto stabilito al precedente punto "7.1.9.";
	c) ad eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
	d) all'amministratore ordinaria e straordinaria del Consorzio, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza

		
	dell'assemblea Generale;	
	e) a predisporre l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale;	
	f) a predisporre gli atti e le deliberazioni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea Generale;	
	g) all'istituzione di uffici amministrativi e/o di rappresen-	
	tanze del Consorzio;	
	h) all'ammissione dei nuovi consorziati nelle forme previste	
	al punto "3.1.4." che precede;	
	i) all'esclusione dei consorziati nei casi e con le modalità	
	previste ai punti "3.3.1." e "3.3.2." che precedono;	
	l) a proporre all'Assemblea Generale l'ammontare del contri-	
	buto annuale dovuto dai Consorziati Sostenitori;	
	m) a predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo	
	da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;	
	n) a predisporre il programma di attività del Consorzio;	
	o) a determinare l'ammontare della quota annuale in danaro di	
	cui al punto "2.2.2.C" da porre a carico dei consorziati se-	
	condo le modalità ivi fissate;	
	p) a volgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attri-	
	buite dalla legge e da questo statuto.	
	7.3. NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	
	7.3.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al	
	mezzo ed inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga op-	
	portuno o lo richiedano non meno di tre dei suoi membri.	
	7.3.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso	



	di convocazione (nella sede consortile o altrove) tutte le
	volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi ne-
	cessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza
	degli amministratori in carica. Di regola la convocazione è
	fatta, a mezzo raccomandata A.R. oppure a mezzo di telefax,
	almeno cinque giorni liberi prima della riunione, Nei casi di
	urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad
	un giorno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Pre-
	sidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia
	stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal
	Consigliere designato dal Consiglio stesso.
	7.3.3. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la
	presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
	7.3.4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta
	dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi pre-
	siede.
	7.4. VERBALIZZAZIONI
	7.4.1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comi-
	tato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto
	"7.4.5.", devono risultare da verbali che, trascritti su ap-
	posito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi
	presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche
	tra estranei al Consiglio.
	7.5. COMITATO ESECUTIVO
	7.5.1. Il Consiglio Direttivo può in tutto o in parte delega-



re le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di tre o cinque dei suoi membri (fra i quali deve essere compreso il Presidente), determinando i limiti della delega.

7.5.2. Non è delegabile la redazione dei bilanci preventivo, consuntivo e quant'altro previsto all'art. 2381 del c.c.

CAPITOLO 8

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

8.1. ATTRIBUZIONI E POTERI

8.1.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente del Consorzio, che rappresenta nei confronti dei terzi in giudizio.

8.1.2. Egli provvede:

a) a presiedere l'Assemblea Generale;

b) a presiedere e convocare il Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno;

c) a svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge, da questo statuto o dal Consiglio Direttivo.

8.2. SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

8.2.1. In assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo a cui, conseguenzialmente, competono tutti i poteri del Presidente.

8.2.2. Il Vice Presidente, ai fini della propria legittimazione all'esercizio dei poteri spettanti al Presidente, farà precedere la propria firma dalla locuzione "in sostituzione



del Presidente impedito" o da altra similare.

CAPITOLO 9

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

9.1.1. E' facoltà dell'assemblea dei consorziati nominare il Collegio dei Revisori dei Conti. Se nominato, dovrà essere composto da tre membri effettivi e due supplenti e resta in carico un triennio.

9.1.2. Al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si applicano le disposizioni degli articoli del Codice Civile che vanno dal 2398 al 2407 (incluso).

CAPITOLO 10

COMITATO DEI GARANTI

10.1. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

10.1.1. Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea Generale.

10.1.2. Il Comitato dei Garanti elegge nel proprio seno il Presidente.

10.1.3. Per il funzionamento del Comitato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il Consiglio Direttivo.

10.2. DURATA IN CARICA

10.2.1. Il Comitato dei Garanti dura in carica cinque esercizi; in caso di dimissioni di uno o più membri, nell'ambito del quinquennio, l'Assemblea Generale provvede alla relativa sostituzione.



10.3. ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DEI GARANTI

10.3.1. Il Comitato dei Garanti:

- a) esprime il proprio parere sull'ammissione di nuovi consorziati che, se positivo, dovrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo che delibererà sull'ammissione stessa; il tutto come previsto al punto "3.1.4." che precede;
- b) decide con giudizio motivato ed inappellabile sull'esclusione del consorzio deliberata dal Consiglio Direttivo, così come previsto al punto "3.3.2." che precede.

CAPITOLO 11

LIBRI CONSORTILI

11.1. INDICAZIONE

11.1.1. Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale il Consorzio deve tenere:

- a) il libro dei Consorziati suddiviso in tre parti ciascuna delle quali destinata all'indicazione dei consorziati appartenenti alle tre categorie dei Fondatori, degli Aderenti e dei sostenitori;
- b) il Libro dei Verbali dell'Assemblea;
- c) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo nel quale saranno trascritti anche i verbali del Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Libro delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Libro dei Verbali del Comitato dei Garanti.



CAPITOLO 12

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

12.1. CASI DI SCIoglimento

12.1.1. Il Consorzio si scioglie:

-per decorso del termine di durata;

-per deliberazione dell'assemblea generale dei consorziati a-
dottata con la maggioranza dei due terzi dei consorziati;

-per ogni altra causa prevista dalla legge.

12.2. LIQUIDATORI

12.2.1. Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento
del Consorzio, l'Assemblea Generale determinerà le modalità
della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissando-
ne poteri e compensi.

12.2.2. I liquidatori provvederanno, al termine delle opera-
zioni di liquidazione, alla devoluzione della consistenza re-
siduale del fondo consortile tra i consorziati, in proporzio-
ne delle quote di cui al punto "2.2.2.B" da ciascuno possedu-
te.

CAPITOLO 13

RINVIO

13.1. NORMATIVA RESIDUALE

13.1.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si
applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre
leggi in materia.

CAPITOLO 14

CLAUSOLA COMPROMISSARIA

14.1. Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione di tre arbitri uno nominato da ciascuna parte in contrasto ed il terzo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

14.1.2. Gli arbitri decideranno secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.

Roberto de Ponte
Arbitro

